

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**KESSLER, BONITO, BUEMI, CARBONI, FANFANI, FINOCCHIARO,
GRILLINI, LUCIDI, MANCINI, MUSSI, SINISCALCHI**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio in attuazione della suddetta Convenzione

Presentata il 2 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Appare ormai inderogabile e sempre più pressante la necessità di procedere ad un'armonizzazione legislativa a livello europeo per combattere in maniera più efficace il fenomeno della corruzione, che rappresenta una minaccia costante alla preminenza del diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo, dei principi di buona amministrazione, di equità e di giustizia sociale e che costituisce, inoltre, un grave rischio per la concorrenza, lo sviluppo economico e la stabilità delle istituzioni democratiche.

In vista di questa ormai non più sindacabile esigenza, la presente proposta di

legge contiene una serie di previsioni normative che hanno la precisa finalità di introdurre una nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio che sia in linea con la Convenzione penale sulla corruzione adottata dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999 e contestualmente firmata dall'Italia.

La Convenzione mira ad individuare in modo univoco e coordinato un'esaustiva serie di fattispecie criminose riconducibili al reato di corruzione, con il preciso obiettivo di migliorare le forme e le modalità di mutua assistenza giudiziaria tra

le Parti contraenti attraverso la definizione di un livello minimo di armonizzazione legislativa in tema di incriminazione sia del soggetto corruttore che del corrotto.

La presente proposta di legge, precipuamente destinata ad ottenere la ratifica e l'esecuzione della citata Convenzione, si pone l'ulteriore obiettivo di introdurre disposizioni normative supplementari che assicurino piena coerenza al nuovo sistema penale e rappresentino, quindi, uno strumento ulteriore di lotta alla corruzione che sarà tanto più efficace quanto più rigorosa, univoca ed integrata sarà la cooperazione internazionale penale in materia.

I due aspetti più rilevanti della proposta di legge, in quanto costituiscono un'assoluta novità nel nostro ordinamento, hanno ad oggetto la previsione di una forma specifica di corruzione nel settore privato e del traffico d'influenza.

La prima fattispecie è presa in considerazione in quanto mira ad evitare che vengano falsate le regole della concorrenza e vengano compromessi i principi di apertura e di libertà dei mercati, con particolare riferimento alla trasparenza e al buon funzionamento di quello interno. In tale senso il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 22 dicembre 1998 un'azione comune sulla corruzione nel settore privato che prevede l'elaborazione di una politica globale di lotta contro il fenomeno criminoso con l'obiettivo di contribuire a creare un ambiente commerciale esente da corruzione e nella consapevolezza che la fase della prevenzione non è meno importante di quella della repressione.

La seconda nuova previsione è quella che introduce il reato di traffico d'influenza, a tale scopo novellando l'articolo 346 del codice penale, che prevede la punibilità di chi lasci intendere di poter esercitare un'influenza, reale o supposta, presso un pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio e si faccia dare o promettere denaro o altra utilità quale compenso della propria mediazione.

Viene infine semplificata la disciplina della materia, eliminando la fattispecie

della concussione — con i relativi problemi interpretativi di distinzione da quella della corruzione — e limitando le distinzioni oggi esistenti a quella tra corruzione attiva e corruzione passiva.

Il testo della proposta di legge si compone di quattordici articoli prevalentemente di modifica al codice penale.

I primi due articoli autorizzano la ratifica della Convenzione e ne individuano la data di esecuzione.

L'articolo 3, comma 2, in particolare, prevede l'abrogazione dei reati di concussione, corruzione per un atto d'ufficio, delle circostanze aggravanti, di corruzione in atti giudiziari, ed infine del reato ex articolo 322-*bis* del codice penale che, come noto, disciplina le ipotesi di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'articolo 5 riformula per intero la disciplina del delitto di corruzione, definita come l'indebita percezione o la accettazione della promessa di denaro o altra utilità da parte del pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio per il compimento, l'omissione, il ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, o per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o comunque in relazione alle sue qualità o funzioni e ne sancisce l'aumento della pena edittale da quattro a dodici anni. I commi 1 e 2 distinguono, ai soli fini della entità della pena prevista, tra corruzione attiva e passiva. Il comma 3 introduce una particolare circostanza aggravante, nel caso in cui il delitto di corruzione sia commesso da magistrati, militari di carriera, funzionari o agenti di polizia, rappresentanti diplomatici o consolari all'estero. Per questi ultimi la previsione di un aumento della pena, rispetto alla diversa circostanza di un rappresentante diplomatico che sul territorio italiano commetta gli stessi fatti criminosi, è da ricollegare alla « spendita » del potere di rappresentanza del Paese all'estero.

L'articolo 6 è volto ad inserire nel sistema penale interno la fattispecie del traffico d'influenza, abrogando quella del

millantato credito ex articolo 346 del codice penale. La norma sanziona con la reclusione da quattro a dieci anni e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici chi, lasciando intendere di poter esercitare un'influenza presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare o promettere quale compenso per la propria mediazione denaro o altra utilità; la sanzione è da due a cinque anni per chi, nell'ipotesi precedente, versi denaro o prometta altra utilità. Laddove l'influenza sia vantata verso magistrati, militari di carriera, funzionari o agenti di polizia, ovvero rappresentanti diplomatici o consolari all'estero, la pena è aumentata fino alla metà.

Il testo della proposta di legge, all'articolo 7 amplia la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio ricomprendendo, anche se in forma sintetica, il disposto dell'abrogando articolo 322-*bis* del codice penale e cioè coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali di cui l'Italia fa parte o di altre organizzazioni pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali: in quest'ultimo caso è necessario il dolo specifico. L'espressa previsione della fattispecie di corruzione attiva e passiva dei parlamentari nazionali, regionali, locali, stranieri e dei membri delle Assemblee parlamentari internazionali, contenuta nella citata Convenzione del 1999, non trova esplicita corrispondenza nell'articolato della proposta di legge in quanto già l'articolo 357 del codice penale definisce pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

L'articolo 8 introduce l'articolo 360-*bis* del codice penale ed individua, quale causa di non punibilità, la denuncia dei delitti di corruzione, traffico d'influenza da parte degli stessi soggetti agenti prima che la notizia di reato sia nota all'autorità e comunque entro sei mesi dalla commissione del fatto e ponga a disposizione

dell'autorità una somma pari a quanto versato in fattispecie di corruzione o traffico d'influenza passiva, o in tale ultima ipotesi, fornisca indicazioni utili al sequestro delle somme od altre utilità trasferite. In tali casi non risulta punibile chi ha commesso i reati di cui all'articolo 2621, n. 1), del codice civile, al decreto legislativo n. 507 del 1999, all'articolo 3 della legge n. 1383 del 1941, all'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, ove aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2), del codice penale o commessi in concorso formale con i reati di corruzione o traffico d'influenza quando per questi ultimi si applichi la causa di non punibilità. Il comma 2 prevede che le sanzioni previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, dell'articolo 368 del codice penale, siano raddoppiate quando il delitto di calunnia è stato commesso in una dichiarazione rilevante ai fini delle cause di non punibilità di cui agli articoli 360-*bis* e 513-*quater* del medesimo codice.

L'articolo 9 disciplina la nuova previsione della corruzione nel settore privato (articolo 513-*ter* del codice penale). La norma punisce chi, dirigendo, lavorando alle dipendenze o prestando la sua opera a favore di un soggetto privato, cioè persona giuridica o impresa individuale, riceva la dazione o la promessa per sé o per un terzo di denaro o altra utilità allo scopo di compiere od omettere un atto in violazione di un dovere nell'ambito dell'attività d'affari, qualora la condotta produca o possa produrre una distorsione della concorrenza, danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o esecuzione di un contratto. Il concetto di direzione, conformemente a quanto contenuto nell'articolo 5 della già citata azione comune del 1998, si basa sul triplice concetto di: *a*) potere di rappresentanza; *b*) autorità di prendere decisioni; *c*) esercizio del controllo in seno all'ente di diritto privato. Per « violazione di un dovere » è la norma stessa a chiarire il concetto: si tratta di un qualsiasi comportamento sleale idoneo a violare un obbligo legale, normative o istruzioni professionali o contrattuali.

Alla luce della indefettibile necessità di armonizzazione legislativa a livello europeo, già l'articolo 316-ter del codice penale, introdotto dalla legge n. 300 del 2000 di ratifica di alcuni Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea (prima delle modifiche apportate al medesimo Trattato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998) e la convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione, ha da un lato completato il sistema di repressione penale delle frodi ai danni dello Stato e delle Comunità europee e, dall'altro, ha introdotto nell'ordinamento interno la responsabilità delle persone giuridiche, per una serie di reati commessi dagli amministratori: detta responsabilità, che la norma definisce ripetutamente amministrativa, viene accertata e sanzionata dal giudice penale, anche in sede di applicazione delle misure cautelari. L'ulteriore passo verso l'integrazione europea non può che essere rappresentato dalla nuova fattispecie di corruzione nel settore privato.

In ultimo, devono essere escluse dal settore dell'attività d'affari le associazioni non lucrative.

Il medesimo articolo introduce, inoltre, l'articolo 513-*quater* del codice penale ed individua, quale causa di non punibilità, la denuncia del reato di corruzione nel settore privato da parte del soggetto agente secondo le stesse modalità di cui all'articolo 360-*bis*, secondo comma, del medesimo codice.

L'articolo 10 prevede che dopo i primi due commi dell'articolo 629 del codice penale, che disciplinano il reato di estorsione, sia inserita la previsione secondo la quale si applica la pena da sei a venti anni, e comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, quando la violenza o la minaccia è commessa da un pubblico

ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della qualità o dei poteri. È intenzione del legislatore quella di voler sanzionare più gravemente quei comportamenti rientranti nella abroganda previsione del delitto di concussione.

L'articolo 11 prevede che il termine di prescrizione per il delitto di corruzione, commesso in relazione ad accertamenti, verifiche o all'esazione di tributi per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, ricominci a decorrere dal momento della consumazione del delitto stesso.

L'articolo 12 esclude la punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, che, al fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti di corruzione o traffico d'influenza nei confronti di soggetti sottoposti ad indagini, promettano o offrano denaro o altra utilità. Nei casi indicati possono essere ritardati gli atti di arresto, fermo o sequestro. I delitti citati si considerano consumati anche quando l'offerta o la promessa siano state effettuate simultaneamente da ufficiali di polizia giudiziaria o dagli stessi sotto copertura.

L'articolo 13 detta talune disposizioni di natura processuale; in particolare stabilisce che la competenza per i delitti di corruzione e traffico d'influenza si radichi presso il tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della provincia in cui è stato commesso il reato.

Con l'articolo 14 si individua la copertura finanziaria, valutata in un milione di euro a decorrere dall'anno 2002, per la partecipazione della Repubblica italiana al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ratifica di atto internazionale).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

ART. 2.

(Esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 32 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 160 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il corso della prescrizione è altresì interrotto quando è stato commesso un delitto di corruzione per ottenere l'occultamento od il mancato perseguimento di un reato. Il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Non si applica il limite di cui al terzo comma ».

2. Gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 319-*ter* e 322-*bis* del codice penale sono abrogati.

3. Al primo comma dell'articolo 317-*bis* del codice penale, le parole: « per i reati di cui agli articoli 314 e 317 » sono sostituite dalle seguenti: « per il reato di cui all'articolo 314 ».

ART. 4.

(Istigazione alla corruzione).

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — *(Istigazione alla corruzione).* — Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 5.

(Corruzione).

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *(Corruzione passiva).* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclu-

sione da quattro a dodici anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — (*Corruzione attiva*). — Chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità nei casi di cui all'articolo 319, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

3. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — (*Circostanza aggravante*). — Se il fatto di cui all'articolo 319 è commesso da un magistrato, un militare di carriera, un funzionario o agente di polizia, un rappresentante diplomatico o consolare all'estero, la pena prevista dal medesimo articolo è aumentata.

Nei casi di cui all'articolo 320, qualora il denaro o l'altra utilità siano promessi o dati a una delle persone indicate al primo comma la pena è aumentata ».

4. L'articolo 323-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323-*bis*. — (*Circostanza attenuante*). — Se i fatti previsti dagli articoli 319 e 320 sono di particolare tenuità, le pene ivi previste sono diminuite fino alla metà e la condanna importa la interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

ART. 6.

(*Traffico d'influenza*).

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 346 — (*Traffico d'influenza*). — Chiunque vantando credito o influenza, reale o supposta, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o di doverne soddisfare le richieste si fa dare o promettere per sé

o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetta la consegna o la promessa quale compenso per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Chi nell'ipotesi di cui al primo comma versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Qualora l'influenza sia vantata verso una delle persone indicate nell'articolo 321 ovvero una di tali persone sia reputata o indicata quale destinataria del denaro o altra utilità, le pene previste dai commi primo e secondo sono aumentate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 323-*bis* ».

ART. 7.

(Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio).

1. All'articolo 357 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale, le persone che esercitano:

1) funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui l'Italia fa parte;

2) funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di altre organizzazioni pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ».

2. All'articolo 358 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale, le persone che esercitano:

1) attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui l'Italia fa parte;

2) attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altre organizzazioni pubbliche internazionali qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ».

ART. 8.

(Causa di non punibilità).

1. Dopo l'articolo 360 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 360-*bis.* — *(Causa di non punibilità).* — Non è punibile chi ha commesso i delitti di cui agli articoli 319, 320 e 346 qualora, prima che la notizia di reato sia nota all'autorità e comunque entro sei mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denuncia, fornendo indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e ponendo irrevocabilmente a disposizione dell'autorità una somma pari a quanto ricevuto in fattispecie di corruzione o traffico d'influenza passivi, ovvero, qualora abbia trasferito ad altri in tutto o in parte quanto ricevuto, fornisca indicazioni utili al sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nei casi previsti dal primo comma non è punibile chi ha commesso i reati di cui all'articolo 2621, n. 1), del codice civile, all'articolo 3 della legge 9 maggio 1941, n. 1383, e successive modificazioni, all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ove aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2), ovvero commessi in concorso formale ai sensi dell'articolo 81, primo comma, con i reati di cui al primo comma del presente articolo, quando per questi ultimi si applichi la causa di non punibilità ».

2. All'articolo 368 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono raddoppiate quando il delitto è stato commesso in una dichiarazione rilevante agli effetti delle cause di non punibilità di cui agli articoli 360-*bis* e 513-*quater* ».

ART. 9.

(Corruzione nel settore privato).

1. Dopo l'articolo 513-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 513-*ter*. — *(Corruzione nel settore privato)*. — Chiunque, dirigendo un ente di diritto privato, lavorando alle dipendenze dello stesso o comunque prestando la sua opera a favore dello stesso, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, allo scopo di compiere od omettere un atto in violazione di un dovere, nell'ambito di un'attività d'affari, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

Alla stessa pena soggiace chi dà o promette denaro o altra utilità nei casi indicati al primo comma.

Nei casi di speciale tenuità si applica la pena della multa da duemila a cinquemila euro.

Il fatto è punibile ove la condotta produca o possa produrre una distorsione della concorrenza nell'ambito del mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una non corretta esecuzione di un contratto.

ART. 513-*quater*. — *(Causa di non punibilità)*. — Non è punibile chi ha commesso i delitti di cui all'articolo 513-*ter*

qualora, prima che la notizia di reato sia nota all'autorità e comunque entro sei mesi dalla commissione del reato, spontaneamente lo denuncia, fornendo indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e ponendo irrevocabilmente a disposizione dell'autorità una somma pari a quanto ricevuto in fattispecie di corruzione passiva, ovvero, qualora abbia trasferito ad altri in tutto o in parte quanto ricevuto, fornisca indicazioni utili al sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nei casi previsti dal primo comma non è punibile chi ha commesso i reati di cui all'articolo 2621, n. 1), del codice civile, e al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ove aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2), ovvero commessi in concorso formale ai sensi dell'articolo 81, primo comma, con i reati di cui al citato primo comma del presente articolo, quando per questi ultimi si applichi la causa di non punibilità e sempre che pongano a disposizione o consentano il sequestro delle utilità ricavate dai reati indicati ».

ART. 10.

(Estorsione del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio).

1. All'articolo 629 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della qualità o dei poteri. In ogni caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

ART. 11.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione).

1. Quando sia stato commesso un delitto di corruzione in relazione ad accertamenti, verifiche o comunque all'esazione di tributi o per ottenere l'occultamento o

il mancato perseguimento di violazioni amministrative, il termine di prescrizione per le somme dovute a pubbliche amministrazioni ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del predetto delitto.

2. L'accertamento è rinnovato o emesso nel termine di sei mesi dalla sentenza di condanna anche non definitiva.

ART. 12.

(Attività di contrasto).

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione o di traffico d'influenza nei confronti di persone già sottoposte ad indagine per tali reati, promettono ovvero offrono denaro od altra utilità.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di corruzione o di traffico d'influenza, simulano di accettare, direttamente o per interposta persona, la promessa o la consegna di denaro o altra utilità, anche attribuendosi la qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

3. Nei casi indicati dai commi 1 e 2 possono essere ritardati gli atti di arresto, di fermo o di sequestro.

4. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e del ritardo degli atti di cui al comma 3 deve essere data immediata notizia all'autorità giudiziaria, la quale può, con decreto motivato, differire il sequestro, il

fermo o l'esecuzione di misura di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari, impartendo le necessarie istruzioni per la prosecuzione delle attività sotto copertura.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i delitti di cui agli articoli 319 e 346, primo comma, del codice penale, si considerano consumati anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia stata simulatamente effettuata da ufficiali di polizia giudiziaria direttamente o per interposta persona e sia stata accettata. I delitti di cui agli articoli 320 e 346, secondo comma, del codice penale, si considerano consumati anche quando l'offerta o la promessa di denaro sia stata effettuata da ufficiali di polizia giudiziaria sotto copertura e questi direttamente o per interposta persona ne abbiano simulato l'accettazione.

ART. 13.

(Norme processuali).

1. Le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 319, 320 e 346 del codice penale, sono esercitate dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della provincia in cui è stato commesso il reato.

2. Quando si tratta di procedimenti per i delitti di cui agli articoli 319, 320 e 346 del codice penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della provincia in cui è stato commesso il reato.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla partecipazione della Repubblica italiana al gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) di cui agli articoli 24 e 33 della Convenzione di cui all'articolo 1, valutato in un milione

di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



COUNCIL CONSEIL
OF EUROPE DE L'EUROPE

European Treaty Series - No. 173

CRIMINAL LAW CONVENTION
ON CORRUPTION

Strasbourg, 27.I.1999

2

ETS 173 – Criminal Law Convention on Corruption, 27.I.1999

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Recognising the value of fostering co-operation with the other States signatories to this Convention;

Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy aimed at the protection of society against corruption, including the adoption of appropriate legislation and preventive measures;

Emphasising that corruption threatens the rule of law, democracy and human rights, undermines good governance, fairness and social justice, distorts competition, hinders economic development and endangers the stability of democratic institutions and the moral foundations of society;

Believing that an effective fight against corruption requires increased, rapid and well-functioning international co-operation in criminal matters;

Welcoming recent developments which further advance international understanding and co-operation in combating corruption, including actions of the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organisation, the Organisation of American States, the OECD and the European Union;

Having regard to the Programme of Action against Corruption adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in November 1996 following the recommendations of the 19th Conference of European Ministers of Justice (Valletta, 1994);

Recalling in this respect the importance of the participation of non-member States in the Council of Europe's activities against corruption and welcoming their valuable contribution to the implementation of the Programme of Action against Corruption;

Further recalling that Resolution No. 1 adopted by the European Ministers of Justice at their 21st Conference (Prague, 1997) recommended the speedy implementation of the Programme of Action against Corruption, and called, in particular, for the early adoption of a criminal law convention providing for the co-ordinated incrimination of corruption offences, enhanced co-operation for the prosecution of such offences as well as an effective follow-up mechanism open to member States and non-member States on an equal footing;

Bearing in mind that the Heads of State and Government of the Council of Europe decided, on the occasion of their Second Summit held in Strasbourg on 10 and 11 October 1997, to seek common responses to the challenges posed by the growth in corruption and adopted an Action Plan which, in order to promote co-operation in the fight against corruption, including its links with organised crime and money laundering, instructed the Committee of Ministers, *inter alia*, to secure the rapid completion of international legal instruments pursuant to the Programme of Action against Corruption;

Considering moreover that Resolution (97) 24 on the 20 Guiding Principles for the Fight against Corruption, adopted on 6 November 1997 by the Committee of Ministers at its 101st Session, stresses the need rapidly to complete the elaboration of international legal instruments pursuant to the Programme of Action against Corruption;

In view of the adoption by the Committee of Ministers, at its 102nd Session on 4 May 1998, of Resolution (98) 7 authorising the partial and enlarged agreement establishing the “Group of States against Corruption – GRECO”, which aims at improving the capacity of its members to fight corruption by following up compliance with their undertakings in this field,

Have agreed as follows:

Chapter I – Use of terms

Article 1 – Use of terms

For the purposes of this Convention:

- a “public official” shall be understood by reference to the definition of “official”, “public officer”, “mayor”, “minister” or “judge” in the national law of the State in which the person in question performs that function and as applied in its criminal law;
- b the term “judge” referred to in sub-paragraph a above shall include prosecutors and holders of judicial offices;
- c in the case of proceedings involving a public official of another State, the prosecuting State may apply the definition of public official only insofar as that definition is compatible with its national law;
- d “legal person” shall mean any entity having such status under the applicable national law, except for States or other public bodies in the exercise of State authority and for public international organisations.

Chapter II – Measures to be taken at national level

Article 2 – Active bribery of domestic public officials

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to any of its public officials, for himself or herself or for anyone else, for him or her to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.

Article 3 – Passive bribery of domestic public officials

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the request or receipt by any of its public officials, directly or indirectly, of any undue advantage, for himself or herself or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.

Article 4 – Bribery of members of domestic public assemblies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person who is a member of any domestic public assembly exercising legislative or administrative powers.

Article 5 – Bribery of foreign public officials

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving a public official of any other State.

Article 6 – Bribery of members of foreign public assemblies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person who is a member of any public assembly exercising legislative or administrative powers in any other State.

Article 7 – Active bribery in the private sector

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally in the course of business activity, the promising, offering or giving, directly or indirectly, of any undue advantage to any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, for themselves or for anyone else, for them to act, or refrain from acting, in breach of their duties.

Article 8 – Passive bribery in the private sector

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, in the course of business activity, the request or receipt, directly or indirectly, by any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, of any undue advantage or the promise thereof for themselves or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in breach of their duties.

Article 9 – Bribery of officials of international organisations

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any official or other contracted employee, within the meaning of the staff regulations, of any public international or supranational organisation or body of which the Party is a member, and any person, whether seconded or not, carrying out functions corresponding to those performed by such officials or agents.

Article 10 – Bribery of members of international parliamentary assemblies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Article 4 when involving any members of parliamentary assemblies of international or supranational organisations of which the Party is a member.

Article 11 – Bribery of judges and officials of international courts

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3 involving any holders of judicial office or officials of any international court whose jurisdiction is accepted by the Party.

Article 12 – Trading in influence

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision-making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result.

Article 13 – Money laundering of proceeds from corruption offences

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Products from Crime (ETS No. 141), Article 6, paragraphs 1 and 2, under the conditions referred to therein, when the predicate offence consists of any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 12 of this Convention, to the extent that the Party has not made a reservation or a declaration with respect to these offences or does not consider such offences as serious ones for the purpose of their money laundering legislation.

Article 14 – Account offences

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences liable to criminal or other sanctions under its domestic law the following acts or omissions, when committed intentionally, in order to commit, conceal or disguise the offences referred to in Articles 2 to 12, to the extent the Party has not made a reservation or a declaration:

- a creating or using an invoice or any other accounting document or record containing false or incomplete information;
- b unlawfully omitting to make a record of a payment.

Article 15 – Participatory acts

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law aiding or abetting the commission of any of the criminal offences established in accordance with this Convention.

Article 16 – Immunity

The provisions of this Convention shall be without prejudice to the provisions of any Treaty, Protocol or Statute, as well as their implementing texts, as regards the withdrawal of immunity.

Article 17 – Jurisdiction

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over a criminal offence established in accordance with Articles 2 to 14 of this Convention where:
 - a the offence is committed in whole or in part in its territory;
 - b the offender is one of its nationals, one of its public officials, or a member of one of its domestic public assemblies;
 - c the offence involves one of its public officials or members of its domestic public assemblies or any person referred to in Articles 9 to 11 who is at the same time one of its nationals.
- 2 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 b and c of this article or any part thereof.
- 3 If a Party has made use of the reservation possibility provided for in paragraph 2 of this article, it shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over a criminal offence established in accordance with this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party, solely on the basis of his nationality, after a request for extradition.
- 4 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with national law.

Article 18 – Corporate liability

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for the criminal offences of active bribery, trading in influence and money laundering established in accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
 - a power of representation of the legal person; or
 - an authority to take decisions on behalf of the legal person; or
 - an authority to exercise control within the legal person;

7

ETS 173 – Criminal Law Convention on Corruption, 27.I.1999

as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences.

- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the criminal offences mentioned in paragraph 1 for the benefit of that legal person by a natural person under its authority.
- 3 Liability of a legal person under paragraphs 1 and 2 shall not exclude criminal proceedings against natural persons who are perpetrators, instigators of, or accessories to, the criminal offences mentioned in paragraph 1.

Article 19 – Sanctions and measures

- 1 Having regard to the serious nature of the criminal offences established in accordance with this Convention, each Party shall provide, in respect of those criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14, effective, proportionate and dissuasive sanctions and measures, including, when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
- 2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 18, paragraphs 1 and 2, shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.
- 3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate or otherwise deprive the instrumentalities and proceeds of criminal offences established in accordance with this Convention, or property the value of which corresponds to such proceeds.

Article 20 – Specialised authorities

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons or entities are specialised in the fight against corruption. They shall have the necessary independence in accordance with the fundamental principles of the legal system of the Party, in order for them to be able to carry out their functions effectively and free from any undue pressure. The Party shall ensure that the staff of such entities has adequate training and financial resources for their tasks.

Article 21 – Co-operation with and between national authorities

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that public authorities, as well as any public official, co-operate, in accordance with national law, with those of its authorities responsible for investigating and prosecuting criminal offences:

- a by informing the latter authorities, on their own initiative, where there are reasonable grounds to believe that any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 has been committed, or
- b by providing, upon request, to the latter authorities all necessary information.

Article 22 – Protection of collaborators of justice and witnesses

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to provide effective and appropriate protection for:

- a those who report the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 or otherwise co-operate with the investigating or prosecuting authorities;
- b witnesses who give testimony concerning these offences.

Article 23 – Measures to facilitate the gathering of evidence and the confiscation of proceeds

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary, including those permitting the use of special investigative techniques, in accordance with national law, to enable it to facilitate the gathering of evidence related to criminal offences established in accordance with Article 2 to 14 of this Convention and to identify, trace, freeze and seize instrumentalities and proceeds of corruption, or property the value of which corresponds to such proceeds, liable to measures set out in accordance with paragraph 3 of Article 19 of this Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized in order to carry out the actions referred to in paragraph 1 of this article.
- 3 Bank secrecy shall not be an obstacle to measures provided for in paragraphs 1 and 2 of this article.

Chapter III – Monitoring of implementation**Article 24 – Monitoring**

The Group of States against Corruption (GRECO) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

Chapter IV – International co-operation**Article 25 – General principles and measures for international co-operation**

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of relevant international instruments on international co-operation in criminal matters, or arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation, and in accordance with their national law, to the widest extent possible for the purposes of investigations and proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Where no international instrument or arrangement referred to in paragraph 1 is in force between Parties, Articles 26 to 31 of this chapter shall apply.
- 3 Articles 26 to 31 of this chapter shall also apply where they are more favourable than those of the international instruments or arrangements referred to in paragraph 1.

Article 26 – Mutual assistance

- 1 The Parties shall afford one another the widest measure of mutual assistance by promptly processing requests from authorities that, in conformity with their domestic laws, have the power to investigate or prosecute criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Mutual legal assistance under paragraph 1 of this article may be refused if the requested Party believes that compliance with the request would undermine its fundamental interests, national sovereignty, national security or *ordre public*.
- 3 Parties shall not invoke bank secrecy as a ground to refuse any co-operation under this chapter. Where its domestic law so requires, a Party may require that a request for co-operation which would involve the lifting of bank secrecy be authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.

Article 27 – Extradition

- 1 The criminal offences established in accordance with this Convention shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between or among the Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in any extradition treaty to be concluded between or among them.
- 2 If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it does not have an extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to any criminal offence established in accordance with this Convention.
- 3 Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognise criminal offences established in accordance with this Convention as extraditable offences between themselves.
- 4 Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested Party may refuse extradition.
- 5 If extradition for a criminal offence established in accordance with this Convention is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution unless otherwise agreed with the requesting Party, and shall report the final outcome to the requesting Party in due course.

Article 28 – Spontaneous information

Without prejudice to its own investigations or proceedings, a Party may without prior request forward to another Party information on facts when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention or might lead to a request by that Party under this chapter.

Article 29 – Central authority

- 1 The Parties shall designate a central authority or, if appropriate, several central authorities, which shall be responsible for sending and answering requests made under this chapter, the execution of such requests or the transmission of them to the authorities competent for their execution.
- 2 Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities designated in pursuance of paragraph 1 of this article.

Article 30 – Direct communication

- 1 The central authorities shall communicate directly with one another.
- 2 In the event of urgency, requests for mutual assistance or communications related thereto may be sent directly by the judicial authorities, including public prosecutors, of the requesting Party to such authorities of the requested Party. In such cases a copy shall be sent at the same time to the central authority of the requested Party through the central authority of the requesting Party.
- 3 Any request or communication under paragraphs 1 and 2 of this article may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).
- 4 Where a request is made pursuant to paragraph 2 of this article and the authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the competent national authority and inform directly the requesting Party that it has done so.
- 5 Requests or communications under paragraph 2 of this article, which do not involve coercive action, may be directly transmitted by the competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the requested Party.
- 6 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, inform the Secretary General of the Council of Europe that, for reasons of efficiency, requests made under this chapter are to be addressed to its central authority.

Article 31 – Information

The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the action taken on a request under this chapter and the final result of that action. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.

Chapter V – Final provisions**Article 32 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by non-member States which have participated in its elaboration. Such States may express their consent to be bound by:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

11

ETS 173 – Criminal Law Convention on Corruption, 27.I.1999

- b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which fourteenth States have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1. Any such State, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force.
- 4 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1. Any signatory State, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force in its respect.

Article 33 – Accession to the Convention

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Contracting States to the Convention, may invite the European Community as well as any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of the European Community and any State acceding to it under paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. The European Community and any State acceding to this Convention shall automatically become a member of GRECO, if it is not already a member at the time of accession, on the date the Convention enters into force in its respect.

Article 34 – Territorial application

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 35 – Relationship to other conventions and agreements

- 1 This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral conventions concerning special matters.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
- 3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly, in lieu of the present Convention, if it facilitates international co-operation.

Article 36 – Declarations

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will establish as criminal offences the active and passive bribery of foreign public officials under Article 5, of officials of international organisations under Article 9 or of judges and officials of international courts under Article 11, only to the extent that the public official or judge acts or refrains from acting in breach of his duties.

Article 37 – Reservations

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, reserve its right not to establish as a criminal offence under its domestic law, in part or in whole, the conduct referred to in Articles 4, 6 to 8, 10 and 12 or the passive bribery offences defined in Article 5.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it avails itself of the reservation provided for in Article 17, paragraph 2.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it may refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence.
- 4 No State may, by application of paragraphs 1, 2 and 3 of this article, enter reservations to more than five of the provisions mentioned thereon. No other reservation may be made. Reservations of the same nature with respect to Articles 4, 6 and 10 shall be considered as one reservation.

Article 38 – Validity and review of declarations and reservations

- 1 Declarations referred to in Article 36 and reservations referred to in Article 37 shall be valid for a period of three years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, such declarations and reservations may be renewed for periods of the same duration.

13

ETS 173 – Criminal Law Convention on Corruption, 27.I.1999

- 2 Twelve months before the date of expiry of the declaration or reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the State concerned. No later than three months before the expiry, the State shall notify the Secretary General that it is upholding, amending or withdrawing its declaration or reservation. In the absence of a notification by the State concerned, the Secretariat General shall inform that State that its declaration or reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the State concerned to notify its intention to uphold or modify its declaration or reservation before the expiry of that period shall cause the declaration or reservation to lapse.
- 3 If a Party makes a declaration or a reservation in conformity with Articles 36 and 37, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation to GRECO, on the grounds justifying its continuance.

Article 39 – Amendments

- 1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe and to every non-member State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 33.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and, following consultation of the non-member States Parties to this Convention, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

Article 40 – Settlement of disputes

- 1 The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.
- 2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

Article 41 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 42 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 32 and 33;
- d any declaration or reservation made under Article 36 or Article 37;
- e any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 27th day of January 1999, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione penale sulla corruzione

Strasburgo, 27.1.1999

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una maggiore unità tra i suoi membri;

Riconoscendo l'importanza di promuovere la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

Convinti della necessità di perseguire, in via prioritaria, una politica comune in materia penale volta a proteggere la società contro la corruzione, che preveda l'adozione di disposizioni legislative e di misure preventive appropriate;

Sottolineando che la corruzione costituisce una minaccia per lo stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, compromette il buon governo, l'equità e la giustizia sociale, distorce la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette a repentaglio la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società;

Ritenendo che un'efficace lotta contro la corruzione richiede una cooperazione internazionale in materia penale più ampia, rapida ed operativa;

Accogliendo favorevolmente i recenti sviluppi che promuovono ulteriormente la comprensione internazionale e la cooperazione nella lotta contro la corruzione, ivi comprese le azioni delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dell'Organizzazione degli Stati Americani, dell'OCSE e dell'Unione Europea;

Visto il Programma d'Azione contro la Corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel novembre del 1996 a seguito delle raccomandazioni della 19^a Conferenza dei Ministri Europei della Giustizia (La Valletta, 1994);

Ricordando in proposito l'importanza della partecipazione degli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa alle attività contro la corruzione e accogliendo favorevolmente il loro prezioso contributo all'attuazione del Programma d'Azione contro la Corruzione;

Ricordando altresì che la Risoluzione n. 1 adottata dai Ministri Europei della Giustizia nella loro 21^a Conferenza (Praga, 1997) ha raccomandato la rapida attuazione del Programma d'Azione contro

la Corruzione, e ha chiesto, in particolare, la rapida adozione di una convenzione penale che preveda l'incriminazione coordinata per i reati di corruzione, una maggiore cooperazione nel perseguimento giudiziario di tali reati ed un efficace meccanismo di verifica aperto su base paritetica agli Stati membri e agli Stati che non sono membri;

Ricordando che i Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa, in occasione del loro Secondo Vertice tenutosi a Strasburgo il 10 e l'11 ottobre 1997, hanno deciso di cercare risposte comuni alle sfide poste dall'aumento della corruzione e hanno adottato un Piano d'Azione che, al fine di promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, ivi compresi i suoi legami con la criminalità organizzata e con il riciclaggio del denaro, ha dato istruzioni al Comitato dei Ministri, perché assicurati, tra l'altro, il rapido completamento degli strumenti giuridici internazionali conformemente al Programma d'Azione contro la Corruzione;

Considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 sui 20 Principi Guida per la Lotta contro la Corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri il 6 novembre 1997 nella sua 101^a sessione, sottolinea la necessità di un rapido completamento dell'elaborazione degli strumenti giuridici

internazionali conformemente al Programma d'Azione contro la Corruzione;

Considerata la Risoluzione (98) 7, adottata il 4 maggio 1998 dal Comitato dei Ministri nella sua 102^a Sessione, che autorizza l'accordo parziale ed allargato, istitutivo del "Gruppo di Stati contro la corruzione GRECO", volto a migliorare la capacità dei suoi membri nella lotta contro la corruzione attraverso la verifica dell'attuazione degli impegni assunti in tale campo,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Definizioni

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a Per "Pubblico funzionario" si intende "funzionario", "pubblico funzionario", "sindaco", "ministro" o "giudice" nel diritto interno dello Stato nel quale la persona in questione assolve la propria funzione e secondo quanto applicato nel suo diritto penale;
- b il termine "giudice" di cui al precedente comma a comprende i Magistrati delle procure e i titolari di cariche giudiziarie;
- c in caso di procedimento penale che coinvolga un pubblico funzionario di un

altro Stato, lo Stato che avvia l'azione penale può applicare la definizione di funzionario pubblico unicamente nella misura in cui tale definizione sia compatibile con il suo diritto interno;

d per "persona giuridica" si intende qualsiasi soggetto così definito a norma del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Capitolo II – Misure da adottare a livello nazionale

Articolo 2 – Corruzione attiva di funzionari pubblici nazionali

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché commesso intenzionalmente da qualsiasi persona, di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito ad un suo funzionario pubblico, per sé o per altri, perché compia od ometta un atto nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 3 – Corruzione passiva dei funzionari pubblici nazionali

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché commesso intenzionalmente, di sollecitare o di ricevere da un funzionario pubblico, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per altri, ovvero di accettare un'offerta o una promessa di tale vantaggio, per compiere o per omettere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 4 – Corruzione dei membri delle assemblee pubbliche nazionali

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui agli articoli 2 e 3 allorché esso coinvolga una persona che sia membro di un'assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi.

Articolo 5 – Corruzione di pubblici funzionari stranieri

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui agli

articoli 2 e 3 allorché esso coinvolge un pubblico funzionario di un altro Stato.

Articolo 6 – Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui agli articoli 2 e 3 allorché esso coinvolge una persona che sia membro di un'assemblea pubblica che esercita il potere legislativo o amministrativo in un altro Stato.

Articolo 7 – Corruzione attiva nel settore privato

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché commesso intenzionalmente nell'esercizio della propria attività professionale, di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per altri, a qualsiasi persona che svolga funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per, o per conto di, persone fisiche o giuridiche del settore privato, affinché essa compia od ometta un atto in violazione dei propri doveri.

Articolo 8 – Corruzione passiva nel settore privato

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché commesso intenzionalmente nell'esercizio della propria attività professionale, di sollecitare o ricevere, direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona che svolga funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per, o per conto di, persone fisiche o giuridiche del settore privato, qualsiasi vantaggio indebito o la promessa di tale vantaggio per sé o per altri, ovvero di accettare un'offerta o una promessa di tale vantaggio, per compiere od omettere un atto in violazione dei propri doveri.

Articolo 9 – Corruzione di funzionari delle organizzazioni internazionali

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui agli articoli 2 e 3, allorché esso coinvolga un funzionario o altri dipendenti assunti per contratto, come definito dallo statuto del personale, di un'organizzazione o ente pubblico internazionale o sopranazionale del quale la Parte sia membro, e qualsiasi persona, distaccata o no, che eserciti

funzioni corrispondenti a quelle esercitate da tali funzionari o agenti.

Articolo 10 – Corruzione di membri delle assemblee parlamentari internazionali

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui all'articolo 4 allorché esso coinvolga qualsiasi membro delle assemblee parlamentari delle organizzazioni internazionali o sopranazionali delle quali la Parte è membro.

Articolo 11 – Corruzione di giudici e di funzionari dei tribunali internazionali

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento di cui agli articoli 2 e 3 allorché esso coinvolga qualsiasi titolare di una carica giudiziaria o funzionari di qualsiasi tribunale internazionale la cui giurisdizione sia accettata dalla Parte.

Articolo 12 – Traffico di influenza

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché commesso

intenzionalmente, di promettere, concedere od offrire, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito a chiunque asserisca o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza impropria sulle decisioni di qualsiasi persona di cui agli articoli 2, 4-6 e 9-11 in cambio di detta influenza, indipendentemente dal fatto che tale indebito vantaggio sia per sé o per altri, nonché di sollecitare, ricevere o accettare l'offerta o la promessa di tale vantaggio in cambio di detta influenza, indipendentemente dal fatto che detta influenza sia o non sia esercitata o che la presunta influenza abbia o non abbia il risultato voluto.

Articolo 13 – Riciclaggio dei proventi dei reati di corruzione

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il comportamento specificato nella Convenzione del Consiglio d'Europa sul Riciclaggio, la Ricerca, il Sequestro e la Confisca dei Proventi di Reato (STE N. 141), articolo 6, paragrafi 1 e 2, alle condizioni ivi contemplate, quando il presunto illecito consiste in uno degli illeciti penali di cui agli articoli 2-12 della presente Convenzione, ove la Parte non abbia formulato una riserva o una dichiarazione in relazione a detti illeciti o non consideri detti illeciti come reati

gravi ai sensi della propria legislazione in materia di riciclaggio di denaro.

Articolo 14 – Illeciti contabili

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illeciti passibili di sanzioni penali o di altro tipo, conformemente al suo diritto interno, le seguenti azioni od omissioni, qualora esse siano commesse intenzionalmente, allo scopo di commettere, occultare o dissimulare gli illeciti di cui agli articoli 2-12, fatte salve riserve o dichiarazioni formulate dalla Parte:

a redigere o utilizzare una fattura o qualsiasi altro documento o scrittura contabile contenente informazioni false o incomplete;

b omettere illecitamente la registrazione di un pagamento.

Articolo 15 – Atti di partecipazione

Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il favoreggiamento o l'istigazione alla commissione di uno degli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione.

Articolo 16 – Immunità

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi Trattato,

Protocollo o Statuto, nonché i loro testi di attuazione, in relazione al ritiro dell'immunità.

Articolo 17 – Competenza

1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza in relazione ad un illecito penale di cui agli articoli 2-14 della presente Convenzione allorché:

- a l'illecito è commesso, in tutto o in parte sul suo territorio;
- b l'autore dell'illecito è un suo cittadino, un suo funzionario pubblico o un membro di una delle sue assemblee pubbliche nazionali;
- c l'illecito coinvolge un suo funzionario pubblico o un membro delle sue assemblee pubbliche nazionali ovvero una delle persone di cui agli articoli 9-11 che sia allo stesso tempo un suo cittadino.

2 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante comunicazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di applicare, ovvero di applicare unicamente in casi o condizioni specifici, le norme in materia di

competenza stabilite nei paragrafi 1 b e 1 c del presente articolo o in qualsiasi parte di esso.

3 Se una Parte ha fatto uso della riserva prevista al paragrafo 2 del presente articolo, essa adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza in relazione ad un illecito penale previsto dalla presente Convenzione, nei casi in cui un autore presunto dell'illecito sia presente sul suo territorio e non sia estradato ad un'altra Parte per il solo fatto della sua nazionalità dopo una richiesta di estradizione.

4 La presente Convenzione non esclude la giurisdizione penale di una Parte conformemente al suo diritto interno.

Articolo 18 – Responsabilità delle persone giuridiche

1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili degli illeciti penali di corruzione attiva, traffico di influenza e riciclaggio di denaro previsti nella presente Convenzione, commessi per il loro vantaggio da una persona fisica che agisca individualmente ovvero in quanto parte di un organo della persona giuridica ed abbia una posizione

direttiva all'interno della persona giuridica, sulle basi seguenti:

- potere di rappresentanza della persona giuridica; o
- autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
- autorità di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica;

nonché della partecipazione di detta persona fisica in qualità di complice o istigatore alla commissione dei summenzionati illeciti.

2 Fatti salvi i casi già previsti dal paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per assicurare che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile allorché l'assenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione degli illeciti penali contemplati al paragrafo 1 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità;

3 La responsabilità di una persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che abbiano commesso, istigato a compiere o abbiano concorso negli illeciti penali di cui in al paragrafo 1.

Articolo 19 – Sanzioni e misure

- 1 Tenuto conto della gravità degli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione, ciascuna Parte prevede, in relazione agli illeciti penali di cui agli articoli 2-14, sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese, allorché l'illecito è commesso da persone fisiche, sanzioni privative della libertà che possono comportare estradizione.
- 2 Ciascuna Parte assicura che le persone giuridiche considerate responsabili in virtù dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, ivi comprese le sanzioni pecuniarie.
- 3 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentire la confisca o la spossessamento in altro modo dei mezzi e dei proventi degli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione, o di beni patrimoniali il cui valore corrisponda a detti proventi.

Articolo 20 – Autorità specializzate

Ciascuna Parte adotta le misure eventualmente necessarie per assicurare che esistano persone o enti specializzati nella lotta contro la corruzione. Essi devono disporre dell'indipendenza necessaria conformemente ai principi fondamentali del

sistema giuridico della Parte, allo scopo di poter esercitare le proprie funzioni efficacemente e liberi da ogni pressione indebita. La Parte assicura che il personale di detti enti disponga di una formazione e risorse finanziarie adeguate per le funzioni che esso esercita.

Articolo 21 – Cooperazione con e tra le autorità nazionali

Ciascuna Parte adotta le misure eventualmente necessarie per assicurare che le autorità pubbliche, e ogni pubblico ufficiale, cooperino conformemente al diritto nazionale con le autorità responsabili per le indagini ed il perseguimento degli illeciti penali:

- a informando di loro iniziativa le autorità in questione, ove sussistano ragionevoli motivi di ritenere che sia stato commesso uno degli illeciti penali di cui agli articoli 2-14, ovvero
- b fornendo, su richiesta, alle autorità in questione tutte le informazioni necessarie.

Articolo 22 – Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni

Ciascuna Parte adotta le misure eventualmente necessarie per fornire una protezione efficace ed appropriata a:

- a coloro che rendano dichiarazioni in merito agli illeciti penali contemplati dagli articoli

2-14 o cooperano in altro modo con le autorità competenti per le indagini o il perseguimento di tali illeciti;

b testimoni che rendano una deposizione in relazione a detti reati.

Articolo 23 — Misure volte a facilitare la raccolta di prove e la confisca dei proventi

1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie, ivi comprese quelle che consentono di utilizzare tecniche investigative speciali, conformemente con il diritto interno, allo scopo di facilitare la raccolta di prove relative agli illeciti penali contemplati dagli articoli 2-14 della presente Convenzione e di identificare, rintracciare, congelare e sequestrare i mezzi e i proventi della corruzione o beni patrimoniali il cui valore corrisponda a detti proventi, che possano formare oggetto dei provvedimenti a norma del paragrafo 3 dell'articolo 19 della presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per autorizzare i suoi tribunali o le altre autorità competenti ad ordinare che i documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o sottoposti a sequestro al fine di attuare i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

- 3 Il segreto bancario non pregiudica le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Capitolo III – Controllo dell' attuazione

Articolo 24 – Controllo

Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) controlla l'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.

Capitolo IV – Cooperazione internazionale

Articolo 25 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale

- 1 Le Parti cooperano, conformemente alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili concernenti la cooperazione internazionale in materia penale o degli accordi stipulati sulla base di una legislazione uniforme o reciproca e conformemente al loro diritto interno, nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti concernenti gli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione.
- 2 Qualora tra le Parti non sia in vigore uno strumento o un accordo internazionale ai sensi del paragrafo 1, si applicano gli articoli 26-31 del presente capitolo.
- 3 Gli articoli 26-31 del presente capitolo si applicano anche ove siano più favorevoli degli articoli degli strumenti o degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo 26 – Mutua assistenza

- 1 Le Parti si prestano reciprocamente la più ampia assistenza possibile dando tempestivamente seguito alle richieste delle autorità che, conformemente al loro diritto interno, hanno il potere di indagare o di perseguire gli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione.
- 2 La mutua assistenza giudiziaria ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere rifiutata se la Parte richiesta ritiene che il fatto di aderire alla richiesta sarebbe lesivo degli interessi fondamentali, della sovranità nazionale, della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico.
- 3 Le Parti non possono invocare il segreto bancario come motivo del loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente capitolo. Qualora ciò sia richiesto dal proprio diritto interno, una Parte può chiedere che una richiesta di cooperazione implicante l'eliminazione del segreto bancario, sia autorizzata da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria, ivi compresi i pubblici ministeri, che agiscono in relazione a illeciti penali.

Articolo 27 – Estradizione

- 1 Gli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione si considerano inclusi come reati passibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione in vigore tra le Parti. Le Parti si impegnano ad includere questi reati come reati

passibili d'extradizione in tutti i trattati di estradizione che esse concludono tra di loro.

2 Se una Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale non ha concluso un trattato di estradizione, essa può considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'extradizione per tutti gli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione.

3 Le Parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono come passibili di estradizione gli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione.

4 L'extradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizioni applicabili, ivi compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può rifiutare l'extradizione.

5 Se l'extradizione richiesta per un illecito penale contemplato dalla presente Convenzione è rifiutata unicamente sulla base della nazionalità della persona oggetto della richiesta, o perché la Parte richiesta ritiene di avere la competenza in relazione all'illecito, la Parte richiesta sottopone la questione alle sue autorità competenti ai fini del perseguimento dell'illecito, salvo diverso accordo con la Parte richiedente e comunica in tempo utile il risultato definitivo alla Parte richiedente.

Articolo 28 – Informazioni spontanee

Fatte salve le proprie indagini o procedure, una Parte può, senza aver ricevuto una preventiva richiesta, trasmettere ad un'altra Parte informazioni sui fatti, se essa ritiene che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare la Parte ricevente ad iniziare o svolgere indagini ovvero ad avviare procedimenti in relazione agli illeciti penali contemplati dalla presente Convenzione ovvero che possa portare ad una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 29 – Autorità centrale

- 1 Le Parti designano un'autorità centrale o, se del caso, più autorità centrali competenti a trasmettere le richieste presentate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e ad eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.
- 2 Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi delle autorità designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 30 – Comunicazione diretta

- 1 Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro.

- 2 In caso di urgenza, le richieste di mutua assistenza e le relative comunicazioni possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie, ivi compresi pubblici ministeri, della Parte richiedente alle analoghe autorità della Parte richiesta. In questi casi, una copia deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorità centrale della Parte richiesta tramite l'autorità centrale della Parte richiedente.
- 3 Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse tramite l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol).
- 4 Se una richiesta è presentata a norma del paragrafo 2 del presente articolo e l'autorità non è competente per dare seguito a tale richiesta, detta autorità la trasmette alla competente autorità nazionale informandone direttamente la Parte richiedente.
- 5 Le richieste e le comunicazioni presentate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente alle autorità competenti della Parte richiesta.
- 6 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, informare il

Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per motivi di efficienza, le richieste presentate ai sensi del presente capitolo devono essere indirizzate alla propria autorità centrale.

Articolo 31 – Informazioni

La Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente dell'azione intrapresa a seguito di una richiesta presentata ai sensi del presente capitolo e del risultato definitivo di tale azione. Allo stesso modo, la Parte richiesta informa immediatamente la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento dell'azione richiesta o che possa ritardarlo significativamente.

Capitolo V – Disposizioni finali

Articolo 32 – Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione. Tali Stati possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati mediante:

a firma senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; ovvero

b firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

- 2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui quattordici Stati avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Lo Stato che non è membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) al momento della ratifica, diviene automaticamente membro alla data di entrata in vigore della Convenzione.
- 4 Nei confronti di uno Stato firmatario che esprime successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di manifestazione del consenso ad essere vincolato dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) al momento della ratifica, diviene automaticamente membro alla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Articolo 33 – Adesione alla Convenzione

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, previa consultazione degli Stati contraenti, invitare la Comunità Europea nonché qualsiasi Stato non membro del Consiglio e che non abbia partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista nell'articolo 20d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto a far parte del Comitato dei Ministri.

- 2 Nei confronti della Comunità Europea e dello Stato che ha aderito ai sensi del precedente paragrafo 1, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La Comunità Europea e lo Stato che aderisce alla presente Convenzione, diviene automaticamente membro del GRECO, qualora non lo sia già al momento dell'adesione, alla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Articolo 34 – Applicazione territoriale

- 1 Ciascuno Stato può designare, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Nei confronti di tale territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della sopradetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Qualsiasi dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, in relazione al territorio indicato nella medesima, dandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 35 – Relazione con altre convenzioni ed accordi

- 1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.
- 2 Le Parti alla Convenzione possono concludere tra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo di integrare o di rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
- 3 Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto della presente Convenzione o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti al riguardo, dette Parti hanno facoltà di applicare tale accordo o trattato ovvero di regolare i predetti rapporti conformemente a quanto concordato invece che conformemente alla presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.

Articolo 36 – Dichiarazioni

Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che intende prevedere come illecito penale la corruzione attiva e passiva dei funzionari pubblici stranieri ai sensi dell'articolo 5, dei funzionari delle organizzazioni internazionali ai sensi dell'

articolo 9 o dei giudici e dei funzionari dei tribunali internazionali ai sensi dell'articolo 11, soltanto nella misura in cui i pubblici funzionari o i giudici commettano azioni od omissioni in violazione dei propri doveri.

Articolo 37 – Riserve

- 1 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, riservarsi il diritto di non prevedere come illecito penale ai sensi del suo diritto interno, in tutto o in parte, il comportamento di cui agli articoli 4, 6-8, 10 e 12 o gli illeciti di corruzione passiva di cui all'articolo 5.
- 2 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che intende avvalersi della riserva prevista all'articolo 17, paragrafo 2.
- 3 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che potrebbe rifiutare la mutua assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, se la richiesta concerne un illecito che la Parte richiesta considera un reato politico.
- 4 Nessuno Stato può formulare, in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, riserve

in relazione a più di cinque delle disposizioni menzionate. Non sono ammesse altre riserve. Riserve della stessa natura in relazione agli articoli 4, 6 e 10 sono considerate un'unica riserva.

Articolo 38 — Validità e revisione delle dichiarazioni e delle riserve

- 1 Le dichiarazioni di cui all'articolo 36 e le riserve di cui all'articolo 37 sono valide per un periodo di tre anni dal giorno di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato interessato. Tuttavia, tali dichiarazioni e riserve possono essere rinnovate per periodi aventi la stessa durata.
- 2 Dodici mesi prima della data di scadenza della dichiarazione o della riserva, la Segreteria Generale del Consiglio d'Europa dà comunicazione di tale scadenza allo Stato interessato. Entro un termine di tre mesi dalla scadenza, lo Stato notifica al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la propria dichiarazione o riserva. In assenza di una notifica da parte dello Stato interessato, la Segreteria Generale informa tale Stato che la sua dichiarazione o riserva è considerata automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Qualora lo Stato interessato ometta di comunicare la sua intenzione di

mantenere o di modificare la propria dichiarazione o riserva prima della scadenza di detto periodo, la dichiarazione o riserva si considera decaduta.

- 3 Una Parte che formuli una dichiarazione o una riserva ai sensi degli articoli 36 e 37 fornisce a GRECO, prima del suo rinnovo ovvero su richiesta, una spiegazione dei motivi che giustificano il suo mantenimento.

Articolo 39 – Modifiche

- 1 Le modifiche alla presente Convenzione possono essere proposte da ciascuna Parte e devono essere comunicate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione a norma dell' articolo 33.
- 2 Ogni modifica proposta da una Parte è comunicata al Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere su tale proposta di modifica.
- 3 Il Comitato dei Ministri esamina la modifica proposta e il parere fornito dal CDPC e, dopo aver preventivamente consultato le Parti alla presente Convenzione che non sono Stati membri, può adottare la modifica.

- 4 Il testo di ogni modifica adottata dal Comitato dei Ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
- 5 Ogni modifica adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data nella quale le Parti hanno comunicato al Segretario Generale la loro accettazione della medesima.

Articolo 40 – Composizione delle controversie

- 1 Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa è tenuto al corrente dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione.
- 2 In caso di controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, esse cercheranno di comporre la controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compreso il deferimento della controversia al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, ad un tribunale arbitrale le cui decisioni saranno vincolanti per le Parti o alla Corte internazionale di giustizia, secondo quanto deciso dalle Parti interessate di comune accordo.

Articolo 41 – Denuncia

- 1 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante

indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

- 2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 42 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

- a le firme;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c la data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente ai suoi articoli 32 e 33;
- d ogni dichiarazione o riserva formulata in base all'articolo 36 o all'articolo 37;
- e ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 27 gennaio 1999, in inglese ed in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa farà pervenire copie certificate a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

€ 1,14



14PDL0034350